



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 20 del 14/02/2019

OGGETTO: PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE: PROCESSO DI ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE REGIONALE N.24/2017 "DISCIPLINA REGIONALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO".

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **quattordici** del mese di **febbraio** alle ore **16:00** nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti:

VACCARI ALBERTO	Sindaco	Presente
CASSINADRI MARCO	Assessore	Presente
BLENGERI GRAZIELLA	Assessore	Presente
GROSSI MASSIMILIANO	Assessore	Presente
TAGLINI SILVIA	Assessore	Presente
BENEVENTI MILENA	Assessore	Presente

Assiste il Segretario MESSINA ANNA.

IL Sindaco VACCARI ALBERTO constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

OGGETTO: PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE: PROCESSO DI ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE REGIONALE N.24/2017 "DISCIPLINA REGIONALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO".

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n.58 e 59 del 28/11/2016 è stato approvato il Piano Strutturale Comunale (PSC) e il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Casalgrande ai sensi della Legge Regionale n.20/2000 smi. Conseguentemente, in data 28/12/2016 sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n.388, la Regione ha dato notizia dell'avvenuta approvazione del Piano Strutturale Comunale e Regolamento Urbanistico Edilizio. A decorre dalla predetta data gli strumenti urbanistici comunali sono divenuti vigenti a norma di legge;

DATO ATTO che in data 1/01/2018 è entrata in vigore la nuova Legge Regionale n.24/2017 sulla tutela e l'uso del territorio che, nell'abrogare la Legge Regionale n.20/2000, ha previsto all'art.3 comma 1, l'obbligo per i Comuni di procedere all'adeguamento della pianificazione urbanistica comunale vigente ai principi fondamentali ivi previsti, entro termini perentori per l'avvio del relativo processo (entro tre anni dall'entrata in vigore della legge) e per la sua conclusione (nei due anni successivi);

CONSIDERATO che tra gli obiettivi perseguiti dalla nuova Legge Regionale n.24/2017 rientrano:

- *il contenimento del consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;*
- *la rigenerazione dei territori urbanizzati e il miglioramento della qualità urbana ed edilizia, con particolare riferimento all'efficienza nell'uso di energia e risorse fisiche, alla performance ambientale dei manufatti e dei materiali, alla salubrità ed al comfort degli edifici, alla conformità alle norme antisismiche e di sicurezza, alla qualità ed alla vivibilità degli spazi urbani e dei quartieri, alla promozione degli interventi di edilizia residenziale sociale e delle ulteriori azioni per il soddisfacimento del diritto all'abitazione di cui alla Legge Regionale n.24/2011 "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo";*
- *la tutela e la valorizzazione del territorio nelle sue caratteristiche ambientali e paesaggistiche favorevoli al benessere umano e alla conservazione della biodiversità;*
- *la tutela e la valorizzazione dei territori agricoli e relative capacità produttive agroalimentari, salvaguardando le diverse vocazionalità tipiche che li connotano;*
- *la tutela e la valorizzazione degli elementi storici e culturali del territorio regionale;*
- *la promozione delle condizioni di attrattività del sistema regionale e dei sistemi locali, per lo sviluppo, l'innovazione e la competitività delle attività produttive e terziarie;*
- *la promozione di maggiori livelli di conoscenza del territorio e del patrimonio edilizio esistente, per assicurare l'efficacia delle azioni di tutela e la sostenibilità degli interventi di trasformazione;*



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

PRESO ATTO che l'art.3 comma 2 prevede per i Comuni dotati degli strumenti urbanistici predisposti ai sensi della Legge Regionale n.20/2000 l'avvio del procedimento di approvazione di un'unica variante generale diretta a unificare e conformare le previsioni dei piani vigenti ai contenuti del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG), con la procedura di cui agli artt.43 e ss, esclusa la consultazione preliminare di cui all'art.44, e con i termini di cui agli artt.45 e 46 ridotti della metà. La nuova Legge Regionale non esclude comunque la possibilità di applicare il procedimento ordinario qualora si volesse riconsiderare per intero le previsioni del vigente Piano Strutturale Comunale (PSC) né di selezionare una parte di dette previsioni cui dare immediata attuazione, ai sensi dell'art.4, tramite apposita delibera di indirizzo consigliere;

CONSIDERATO che il Comune di Casalgrande ha dato operatività al sistema pianificatorio previsto dalla Legge Regionale n.20/2000 con l'approvazione del Piano Strutturale Comunale (PSC), del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), e che detti strumenti già perseguono molti degli obiettivi indicati dalla nuova legge regionale; ciò è deducibile sia dagli orientamenti strategici che hanno caratterizzato le scelte del Piano Strutturale sia dagli indirizzi urbanistici che traducevano tali orientamenti (protezione e recupero di ambiente e paesaggio, priorità di ristrutturazione e riqualificazione urbana, sociale housing mirato e articolato, dotazione di spazi pubblici qualità morfologica, integrazione delle funzioni e degli usi);

ATTESO, inoltre, che il Comune intende riconfermare le scelte strategiche e i contenuti dei piani vigenti non in contrasto con i principi e gli obiettivi generali della nuova Legge Regionale n.24/2017 (art.1) e conformi alle sue disposizioni sul contenimento del consumo di suolo e sul riuso e la rigenerazione urbana (artt.5 e 7);

RITENUTO opportuno procedere in continuità con gli strumenti vigenti avviando il procedimento di approvazione di un'unica variante generale valorizzando all'uopo il Quadro Conoscitivo, la Valsat, i contenuti del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), la tutela del centro storico e degli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale e il sistema strutturale dei piani vigenti, implementandoli con i contenuti del nuovo piano (quali a titolo di esempio: la strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale; la disciplina analitica degli interventi di riuso e di rigenerazione urbana; la necessaria natura ideogrammatica della cartografia di piano) e ponendo in essere tutto quanto necessario a unificare e conformare le previsioni dei piani vigenti ai contenuti nel Piano Urbanistico Generale (PUG);

PRESO ATTO che:

- il processo di adeguamento si intende formalmente avviato, ai sensi dell'art.45 comma 2 Legge Regionale n.24/2017, con l'assunzione della proposta di Piano completa di tutti gli elaborati da parte della Giunta Comunale (o del Consiglio Comunale nel caso in cui si voglia far risalire l'applicazione delle norme di salvaguardia al momento dell'assunzione della proposta anziché a quello dell'adozione del Piano);
- al fine di procedere all'elaborazione della proposta di Piano e alla redazione dei relativi elaborati costitutivi è necessario porre in essere una serie di attività istruttorie preliminari relativamente alle condizioni di sostenibilità degli insediamenti, alla disciplina del territorio urbanizzato, alla tutela e valorizzazione degli elementi/tessuti storici, alla tutela del paesaggio e del territorio rurale;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- la complessità del lavoro istruttorio parte già dallo studio della strumentazione vigente di cui va analizzata ancor più nel dettaglio la conformità ai nuovi principi e obiettivi;
- dette attività determineranno inevitabilmente una rete complessa di relazioni strategiche tra tutti i diversi portatori degli interessi coinvolti al fine di rendere il percorso di pianificazione il più inclusivo possibile e partecipato;

VISTO il Documento Unico di Programmazione (DUP) del Comune 2019-2021, che per l'anno in corso prevede l'avvio del processo pianificatorio di adeguamento predetto;

PRESO ATTO che, fatta salva la possibilità di rilasciare i titoli abilitativi edilizi per le previsioni dei piani vigenti soggetti ad intervento diretto, durante il processo di adeguamento in oggetto possono essere adottati i seguenti atti e può essere completato il procedimento di approvazione degli stessi avviato prima della data di entrata in vigore della legge:

- le varianti specifiche alla pianificazione urbanistica vigente, tra cui le varianti di adeguamento a previsioni cogenti contenute in leggi o piani generali o settoriali;
- i Piani urbanistici attuativi (PUA), di iniziativa pubblica o privata, di cui all' art.31 della Legge Regionale n.20/2000 smi;
- gli atti negoziali e i procedimenti speciali di approvazione di progetti che comportano l'effetto di variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;

PRESO ATTO inoltre che:

- la nuova legge urbanistica prevede, tra le misure organizzative degli enti titolari di funzioni di governo del territorio, la costituzione di un Ufficio di Piano (art.55 della Legge Regionale n.24/2017) in possesso di competenze professionali in campo pianificatorio, paesaggistico, ambientale, giuridico ed economico-finanziario;
- per la composizione di detto Ufficio, al fine di dar corso all'avvio del procedimento in oggetto, il Comune procederà all'individuazione di alcune figure professionali (con competenze richieste ai sensi dell'Atto di Coordinamento tecnico della Regione – delibera di giunta regionale n.1255/2018), immediatamente e pienamente operative, che costituiranno il nucleo del futuro Ufficio di Piano per l'espletamento delle funzioni di cui all'art.44-45-46 e 56 della Legge Regionale n.24/2017;
- per la trasversalità di competenze e conoscenze richieste, si intende affidare l'incarico di costituire detto Ufficio di Piano al Responsabile del Settore "Pianificazione Territoriale", che provvederà alla propria costituzione di detto servizio, a seguito dell'espletamento delle procedure di cui al D.Lgs n.50/2016 smi;

RITENUTO opportuno individuare:

- il "Responsabile del procedimento urbanistico", di cui all'art.44-45-46 Legge Regionale n.24/2017, nel figura del tecnico Ing. Maria Raffaella Pennacchia;
- il "Garante della comunicazione e della partecipazione", di cui all'art.56 Legge Regionale n.24/2017, nel figura del tecnico Geol. Andrea Chierici;

PRESO ATTO che la presente deliberazione comporta riflessi sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente e che tali riflessi sono stati valutati nel bilancio dell'ente 2019-2021 sul capitolo n.530211/0 "*Incarichi per varianti urbanistiche*";

VISTO:

- la Legge n.241/90 smi;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- il D.Lgs. n.267/2000 smi;
- la L.R. n.20/2000 smi;
- la L.R. n.15/2013 smi;
- il D.Lgs. n.33/2013 smi;
- il D.Lgs. n.50/2016 smi,
- la L.R. n.24/2017 smi e circolare della Regione Emilia Romagna n.PG/2018/0179478 del 14/03/2018;
- il vigente Piano Strutturale Comunale (PSC) e piani comunali Settoriali;
- il vigente Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);

PRESO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.Lgs n.267/2000 smi, sono stati espressi i seguenti pareri:

- del Responsabile del Settore "*Pianificazione Territoriale*" favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- del Responsabile del Settore "*Finanziario*", favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art.48 comma 1 del DLgs. del 18/08/2000, n.267 nel suo testo vigente;

ALL'UNANIMITA' dei voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) Di avviare il processo di pianificazione urbanistica definito dalla Legge Regionale n.24/2017 smi al fine di uniformare il vigente Piano Strutturale Comunale (e piani comunali Settoriali) e Regolamento Urbanistico Edilizio ai principi e obiettivi ivi previsti mediante la predisposizione di una "unica variante generale" ai sensi dell'art.3 comma 2 della medesima legge;
- 2) Di dare atto che il Settore "*Pianificazione Territoriale*" darà avvio al lavoro di redazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) avvalendosi delle competenze dell'Ufficio di Piano e collaboratori esterni;
- 3) Di dare mandato al Responsabile del Settore "*Pianificazione Territoriale*" alla composizione dell'Ufficio di Piano in riferimento all'art.55 della Legge Regionale n.24/2017 e disposizioni assunte dalla Regione con proprio Atto di Coordinamento tecnico – delibera di giunta regionale n.1255/2018;
- 4) In attuazione alla Legge Regionale n.24/2017 si dispone che:
 - il "Responsabile del procedimento urbanistico", di cui all'art.44-45-46 Legge Regionale n.24/2017, nel figura del tecnico Ing. Maria Raffaella Pennacchia;
 - il "Garante della comunicazione e della partecipazione", di cui all'art.56 Legge Regionale n.24/2017, nel figura del tecnico Geol. Andrea Chierici;
- 5) Di mettere in atto le più opportune forme di comunicazione e coinvolgimento della cittadinanza nella redazione della presente variante generale di cui al punto 1),



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

coinvolgendo nel percorso la Commissione Consiliare Territorio e Ambiente, i rappresentanti delle categorie dei professionisti tecnici e altri stakeholders, oltre che le varie frazioni comunali, in particolare per quanto riguarda la definizione della strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale di cui all'art.34 della Legge Regionale in oggetto;

- 6) Di ottemperare all'obbligo imposto dal D.Lgs. n.33/2013 s.m.i., art.23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione "*Amministrazione trasparente*" del presente provvedimento;

Ravvisata l'urgenza

Con voto unanime e palese

DELIBERA, inoltre

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
VACCARI ALBERTO

IL Segretario
MESSINA ANNA